

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 26-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LEGNINI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ROBERTO SALERNO

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dalla Corte di Appello di Roma
il 7 dicembre 2011

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2012

ONOREVOLI SENATORI. – In data 7 dicembre 2011 la Corte di Appello di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 1320/11 RG a carico dell'*ex* senatore Roberto Salerno, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 19 dicembre 2011 e l'ha annunciata in Aula il 21 dicembre 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 17 luglio 2012 ascoltando l'*ex* senatore Salerno, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

* * *

La denuncia nei confronti dell'*ex* senatore Salerno è stata presentata dal giocatore di calcio Marco Materazzi che ha ritenuto di essere stato diffamato da alcune dichiarazioni rese dal parlamentare dopo lo svolgimento della partita di calcio Inter-Juventus del 2 ottobre 2005. In particolare l'*ex* senatore Salerno dichiarò in quell'occasione – come riportato dall'Ansa – che «il comportamento di Materazzi, difensore dell'Inter, autorizza non solo istiga la violenza dentro e fuori gli stadi (...) il comportamento di Materazzi infatti è paragonabile a quello di un delinquente comune, che non è in nessun modo sanzionato dai direttori di gara, che sono perciò colpevoli assieme allo stesso Materazzi di comportamenti istigatori e autorizzativi alla violenza.»; il giorno successivo alla

gara, sempre l'Ansa, diffuse una ulteriore dichiarazione del seguente tenore: «deve esistere uno stile per la Nazionale, soprattutto se vogliamo dare esempi ai ragazzi. Ciò che ha compiuto è un cattivo esempio per milioni di giovani e giovanissimi che emulano molto spesso coloro che scendono in campo nella massima serie e che diventano i loro idoli di riferimento senza contare, poi, che la violenza dentro e fuori dagli stadi si alimenta e si innesca spesso anche con questi episodi».

In primo grado, il Tribunale di Roma ha condannato l'*ex* senatore Salerno a due mesi di reclusione e al risarcimento del danno. In tale sede, non era stata eccepita l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La Corte di appello di Roma, lo scorso 5 dicembre 2011, ha viceversa preso atto della eccezione di insindacabilità presentata dalla difesa dell'imputato e ha deliberato di trasmettere gli atti al Senato.

* * *

Nel corso della seduta del 17 luglio la Giunta ha proceduto all'audizione dell'*ex* senatore Salerno ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. In tale occasione, il senatore Salerno ha chiarito che le sue dichiarazioni non erano rivolte contro uno specifico soggetto, ma volevano evidenziare un problema di carattere generale, vale a dire gli effetti negativi che può produrre nella opinione pubblica soprattutto giovanile un comportamento giudicato non corretto. L'*ex* senatore Salerno ha sottolineato, in particolare, come il calcio sia un fenomeno sociale che coinvolge direttamente o indirettamente milioni di persone e che i protagonisti

di questo sport vengono spesso presi ad esempio dai ragazzi. Per queste ragioni, egli ha ritenuto di stigmatizzare un grave episodio di gioco, non certo per ragioni di carattere sportivo, quanto per sollecitare i giocatori più famosi a porre particolare attenzione alla correttezza del loro operato per evitare che si producano conseguenze negative ben al di là delle loro intenzioni.

La Giunta, nella stessa seduta, ha preso atto di quanto precisato dall'*ex*-parlamentare, soprattutto in relazione alla natura delle dichiarazioni rese alla stampa, che non sembrano finalizzate ad offendere una singola persona, quanto piuttosto ad evidenziare i rischi derivanti da determinati comportamenti.

La Giunta ha in più occasioni segnalato l'esigenza di individuare forme di tutela della onorabilità dei terzi che si ritengano diffamati, analogamente a quanto avviene ad esempio con l'istituto del giurì d'onore, ponendo attenzione nel contempo a quanto stabilito dall'articolo 68, primo comma, della

Costituzione a garanzia dello svolgimento della funzione parlamentare.

La Giunta ha, infine, ritenuto che le dichiarazioni dell'*ex* senatore Salerno, oggetto del procedimento penale, benché esplesate fuori del Parlamento, possano essere considerate rientranti in quell'attività «di critica e di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare» di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 140 del 2003.

* * *

Per tali motivi, la Giunta propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'*ex* senatore Salerno, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LEGNINI, *relatore*

